



GAL Valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 RIVARA (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“IMPRENDITORIA GIOVANILE:
LA LEVA PER UN TERRITORIO CHE CRESCE”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Interventi materiali di recupero e valorizzazione
dei patrimoni culturali individuati
Mis 323 Az.3 Op. 3.c

Allegati:

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
Allegato A1 Descrizione del Progetto
Allegato A2a - Dichiarazione di disponibilità del bene
Allegato A2b - Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del/i proprietario/i dell'area e/o dei beni
Allegato A3 Dichiarazione di approvazione del Manuale
Allegato A4 Impegno alla manutenzione
Allegato A5 Documentazione tecnica relativa al progetto di intervento
- Allegato B Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato C Modello di targa/cartello informativo sui contributi FEASR con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli del Canavese, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi ai soggetti beneficiari, come specificati nell'Art. 6, per la realizzazione degli interventi coerenti con i successivi articoli del presente bando emesso in attuazione della Misura 323, Azione 3, Operazione 3c del proprio Programma di Sviluppo Locale.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Valli del Canavese, il cui tema strategico unificante è: "l'imprenditoria giovanile, come leva per un territorio che cresce".

Il tema strategico unificante che costituisce il fulcro della strategia di intervento è appunto favorire l'imprenditoria giovanile, attraverso:

- a. l'attivazione di azioni integrate all'interno delle filiere, che operino come supporto al "fare impresa" da parte dei giovani;
- b. la creazione di servizi che forniscano un supporto ed una agevolazione alle giovani famiglie nella gestione del loro tempo, poiché tali servizi contribuiscono a creare le possibilità di fare impresa nelle valli del Canavese.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Valli del Canavese si propone di dare attuazione a tale strategia attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1. Attivazione di uno Sportello per il sostegno dell'imprenditoria giovanile, delle filiere e dei servizi alla popolazione locale

Linea di intervento 2. Strutturazione della filiera turistica

Linea di intervento 3. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 3 "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- Tutelare, conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e storico-culturale locale secondo modelli innovativi che mirino alla salvaguardia della tipicità dei luoghi;

- Favorire la messa in rete di tale patrimonio all'interno di un circuito ampio di fruizione, a scala provinciale e regionale;
- Promuovere forme di valorizzazione dei differenti patrimoni locali presenti, al fine di renderli riconoscibili ed esportabili presso i mercati turistici esterni all'area GAL
- Favorire l'applicazione di standard e definire le modalità di intervento mirate ad un recupero rispettoso delle caratteristiche originarie e della tipicità dei patrimoni individuati;
- migliorare il contesto paesaggistico del territorio, di contenuto sia antropico che naturale;
- incrementare l'accoglienza del territorio per favorire le attività imprenditoriali ivi insediate, e per restituire alla popolazione residente un tradizionale luogo di incontro in cui vivere momenti di scambio e di socializzazione.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 3 del PSL del GAL Valli del Canavese, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 323 Az. 3 – *Valorizzazione del patrimonio culturale*

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

<p>Obiettivi dell'operazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare e migliorare la qualità del patrimonio storico-culturale, attraverso azioni di recupero, mantenimento e valorizzazione di assetti ed elementi tipici del paesaggio rurale; • Favorire la messa in rete di tale patrimonio all'interno di un circuito ampio di fruizione, a scala provinciale e regionale; • Promuovere azioni mirate sul territorio, finalizzate ad esaltare i caratteri di tipicità ambientale ed a recuperare gli elementi degradati, sulla base di disciplinari tecnici e normativi di indirizzo.
<p>Collegamento con i fabbisogni prioritari</p>	<p>L'operazione corrisponde ai seguenti fabbisogni prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere forme di valorizzazione dei differenti patrimoni locali presenti, al fine di renderli riconoscibili ed esportabili presso i mercati turistici esterni all'area GAL • Migliorare la qualità dell'ambiente e valorizzare le risorse in grado di qualificarsi come "attrattori turistici", promuovendo nuove modalità di utilizzo non produttivo delle foreste • Mettere in rete gli operatori presenti sul territorio ed organizzare il prodotto turistico

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del GAL e, in particolare, sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Alpette	Ingria	Ribordone
Alice Superiore	Issiglio	Rivara
Andrate	Levone	Ronco Canavese
Borgiallo	Locana	Rueglio
Brosso	Lugnacco	San Colombano Belmonte
Canischio	Meugliano	Sparone
Carema	Noasca	Settimo Vittone
Castelnuovo Nigra	Nomaglio	Tavagnasco
Ceresole Reale	Pecco	Trausella
Chiesanuova	Pertusio	Traversella
Cintano	Pont Canavese	Valprato Soana
Castellamonte	Prascorsano	Vico Canavese
Colleretto Castelnuovo	Pratiglione	Vidracco
Forno Canavese	Quassolo	Vistrorio
Frassinetto	Quincinetto	

Articolo 5 - Risorse disponibili

1. Il piano finanziario del PSL del GAL Valli del Canavese attribuisce all'azione 323.2.b una dotazione di €. 90.000,00 di contributo pubblico, attivati per il 44% del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per le restante parte da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.
3. L'attuale scarsa disponibilità del bando non permette una garanzia di finanziamento ai potenziali beneficiari, i quali pertanto dovranno farsi carico del rischio di un mancato finanziamento nel caso in cui il GAL non riesca ad aumentare la dotazione disponibile tramite la richiesta di risorse aggiuntive.

Articolo 6 - Beneficiari

1. I beneficiari, come previsto dalla misura relativa del PSL, dovranno essere i soggetti proprietari del bene oggetto di restauro e valorizzazione o aventi titolo.
Per aventi titolo si intende beneficiari di un comodato decennale o di uso pubblico certificato dal PRG Comunale, oppure, esclusivamente nel caso di intervento di ente

pubblico su area di proprietà privata, che ottengano l'autorizzazione dei proprietari a realizzare i lavori di restauro e valorizzazione.

Potranno dunque essere potenzialmente ammessi a beneficiare delle risorse del Bando Enti pubblici (ad es. comuni, comunità montane, enti parco) ma anche Associazioni senza scopo di lucro (costituite a norma di legge, registrate o non registrate), qualora possiedano gli altri requisiti di ammissione previsti.

2. Nel caso in cui beneficiaria del contributo sia una Comunità montana e che questa non abbia terminato l'intervento prima dello scioglimento dell'Ente, ai sensi della L. R. 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali", i procedimenti amministrativi derivanti dal Bando potranno avere naturale proseguimento e relativa conclusione sia per il tramite delle subentranti Unioni montane di comuni di cui all'art 12 della citata legge regionale sia mediante le procedure di liquidazione commissariale di cui al successivo art. 15;

3. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui al precedente comma 1 dovranno presentare tutta la documentazione prevista all'art. 15 del presente Bando e in particolare una dichiarazione che attesti la proprietà del bene o la disponibilità per realizzare gli interventi per cui si richiede il contributo (Allegato A2a oppure A2b).

I soggetti pubblici (comuni, comunità montane ed enti parco) e le associazioni senza scopo di lucro (costituite a norma di legge, registrate o non registrate) proprietarie, oppure beneficiarie di un comodato decennale o di uso pubblico previsto dal PRGC, dovranno compilare e allegare alla domanda l' Allegato A.2a Dichiarazione di disponibilità del bene.

I soggetti pubblici (comuni, comunità montane ed enti parco) e le associazioni senza scopo di lucro (costituite a norma di legge, registrate o non registrate) che non abbiano la disponibilità diretta del bene, qualora esso sia di proprietà privata, potranno compilare e allegare alla domanda l' Allegato A.2b - Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del/i proprietario/i dell'area e/o dei beni.

Articolo 7 - Tipologia di beni ammissibili per gli interventi

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di restauro e valorizzazione dei patrimoni culturali individuati dallo "Studio per l'individuazione beni e patrimoni di particolare attrattività e caratterizzanti lo specifico territorio" realizzato dal GAL Valli del Canavese nell'ambito della Mis.323 Az.3 Op.3.a primo trattino e pubblicato sul sito www.galvallidelcanavese.it

2. Tutti i beni dovranno avere fruibilità pubblica, a seguito della realizzazione dell'intervento di recupero e valorizzazione

3. Nel dettaglio il bando intende favorire interventi sulle seguenti tipologie di beni del patrimonio culturale:

Tipologia A: patrimoni etnografici:

A1 musei

A2 ecomusei

A3 opifici (mulini, fucine, fabbriche, miniere, centrali idroelettriche)

A4 nuclei storici delle borgate alpine

Tipologia B: patrimoni storico architettonici:

B1 caseforti,
B2 castelli,
B3 ricetti
B4 torri
B5 palazzi
B6 ville

Tipologia C: patrimoni artistici religiosi:

C1 santuari
C2 chiese,
C3 cappelle,
C4 pievi
C5 piloni votivi
C6 affreschi devozionali

Gli elementi indicati dovranno presentare connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona, come definiti dal Manuale per il Recupero e la Valorizzazione dei patrimoni culturali realizzato dal GAL Valli del Canavese a valere sulla Misura 323 Az.3 Op.3.a. secondo trattino e pubblicato sul sito web www.galvallidelcanavese.it

Articolo 8 - Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservazione e valorizzazione dei beni culturali così come individuati dal "Manuale per il recupero e la valorizzazione dei patrimoni culturali" realizzato dal GAL Valli del Canavese nell'ambito della Misura 323 Az.3 Op.3.a. secondo trattino ed elencati sinteticamente al precedente Articolo 6

2. Nel dettaglio sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

1. Manutenzione straordinaria
2. Valorizzazione (segnaletica, impianti di illuminazione, allestimenti per favorire la fruizione turistica dei beni)
3. Restauro conservativo (architettonico e artistico)
4. Risanamento conservativo

La variazione di destinazione d'uso e la nuova realizzazione sono esplicitamente escluse.

3. Gli interventi ammessi dovranno essere realizzati in modo conforme alle linee guida, ai criteri e alle indicazioni dettagliate contenute nel "Manuale per il Recupero e la Valorizzazione dei patrimoni culturali" realizzato dal GAL Valli del Canavese a valere sulla Misura 323 Az.3 Op.3.a. secondo trattino e pubblicato sul sito web www.gallidelcanavese.it

Gli interventi dovranno inoltre rispettare e mantenere le destinazioni d'uso attuali dei beni e delle aree su cui si intende intervenire, così come previste dagli strumenti urbanistici vigenti a livello comunale.

Articolo 9 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

Categoria di spesa	Spese ammissibili
Progettazione e direzione A	<ul style="list-style-type: none">- Progettazione tecnica (esecutiva) per la realizzazione dell'intervento- Direzione lavori e spese tecniche
Lavori, materiali e impianti B	<ul style="list-style-type: none">- Manodopera lavori per la realizzazione degli interventi materiali di cui all'art.7 comma 3- Materiali necessari per la realizzazione degli interventi- Eventuali impianti tecnologici strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento (ad es. impianti di illuminazione per la fruizione da parte del pubblico, allestimenti museali ed ecomuseali, allestimenti multimediali, antifurto ecc.). La spesa per gli impianti deve essere al massimo il 40% della spesa complessiva prevista per l'intervento

2. Per quanto riguarda la categoria di spesa A, sono ammissibili a contributo le spese tecniche, per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

3. Per quanto riguarda la categoria di spesa B, sono ammissibili a contributo gli impianti tecnologici, per un ammontare non superiore al 40% dell'importo complessivo dell'intervento.

4. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche su beni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità, risultante da un comodato decennale o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A.2a oppure Allegato A.2b).

5. Saranno ammissibili interventi la cui spesa risulti compatibile con il limite massimo e minimo degli investimenti previsti dal presente bando pubblico.

Articolo 10 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti ai precedenti art. 6, 7 e 8.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- acquisto di immobili e/o terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi, minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto e installazione di impianti meramente sostitutivi degli esistenti, che non siano riconducibili ad un progetto organico di recupero e riqualificazione dei patrimoni culturali

- noleggio e leasing;
- spese di gestione e manutenzione ordinaria;
- lavori in economia;
- eventuali spese notarili, tasse e altre imposte;
- interventi di demolizione e ricostruzione;
- interventi riguardanti le abitazione dei privati fatta eccezione per i lavori di finitura esterna nell'ambito di un programma complessivo di recupero di un'area;
- opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza;
- interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.).

Non è ammessa a finanziamento l'IVA che possa essere, in qualunque modo e a qualunque titolo, recuperata dai beneficiari del contributo; in ogni caso, non è ammessa a finanziamento l'IVA a favore degli enti locali e dei soggetti di diritto pubblico (rif. art. 71, par. 3, lett. a) del Reg. (CE) 1698/2005.

Articolo 11 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 12 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi di recupero e valorizzazione, per ogni domanda di contributo:

- ✦ la spesa minima ammissibile è pari ad € 10.000,00;
- ✦ la spesa massima ammissibile è pari ad € 55.000,00.

La spesa minima e massima indicata sono da considerarsi IVA esclusa ed incluse spese tecniche.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 13 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo deve avere i seguenti requisiti:

1a) Deve dimostrare la disponibilità dell'area su cui sono previsti gli interventi, al momento della domanda.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare di essere proprietario oppure beneficiario di comodato decennale (Allegato A.2a) o ancora di essere in disponibilità di assenso dei proprietari di realizzare i lavori previsti (Allegato A.2b) .

Il soggetto richiedente e/o il soggetto proprietario dovranno fornire apposita dichiarazione sottoscritta, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà seguendo la modulistica allegata (Allegato A.2a e Allegato A.2b)

2a) Il comune competente dal punto di vista territoriale (nel cui territorio è localizzato il bene culturale) deve dimostrare di avere provveduto all'approvazione del "Manuale per il recupero e la valorizzazione dei patrimoni culturali" realizzato dal GAL Valli del Canavese nell'ambito della Misura 323 Az.3 Op.3.a. secondo trattino entro la data di partecipazione al Bando. (Allegato A.3)

Per i Comuni l'approvazione dovrà avvenire con atto deliberativo di Consiglio Comunale e il Manuale dovrà essere approvato come integrazione della normativa urbanistico edilizia locale e del regolamento edilizio comunale. I Comuni dovranno allegare copia della delibera di approvazione alla dichiarazione di cui all'Allegato A.3 Dichiarazione di approvazione del Manuale.

Gli altri enti pubblici (comunità montane, enti parco) dovranno approvare il Manuale con atto deliberativo di Consiglio, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e gestione e tutela del paesaggio e dei beni culturali. Gli altri enti pubblici dovranno allegare copia della propria delibera di approvazione alla dichiarazione di cui all'Allegato A.3 Dichiarazione di approvazione del Manuale, oltre ad allegare la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Manuale da parte del Comune nel quale è collocato il bene.

3a) Le associazioni senza scopo di lucro dovranno anch'esse provvedere alla compilazione dell'Allegato A.3 Dichiarazione di approvazione del Manuale, allegando un verbale di approvazione del Manuale da parte dell'organo deliberante, con dichiarazione di impegno a rispettarne i criteri nella realizzazione dei lavori. Anche le associazioni dovranno allegare la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Manuale da parte del Comune nel quale è collocato il bene.

4a) Deve dimostrare l'impegno a finanziare i lavori di manutenzione ordinaria del bene per un periodo minimo di 10 anni.

I soggetti pubblici richiedenti dovranno compilare l'Allegato A.4 Impegno alla manutenzione e allegare apposita deliberazione di Giunta con l'impegno a sostenere la spesa per la manutenzione per il numero minimo di 10 anni.

Anche le associazioni senza scopo di lucro eventualmente partecipanti dovranno compilare l'Allegato A.4 Impegno alla manutenzione e dovranno allegare apposita deliberazione dei propri organi deliberanti con l'impegno a sostenere la spesa per la manutenzione per il numero minimo di 10 anni.

4a) deve mantenere e rispettare per almeno un decennio il vincolo di destinazione d'uso, previsto dal vigente PRGC sull'area oggetto di intervento

Articolo 14 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

I parametri sulla base dei quali saranno attribuiti i punteggi di valutazione alle domande di contributo per la realizzazione di una graduatoria sono le seguenti:

Parametro		Punteggio
Qualità del Progetto Tipologia dei beni culturali oggetto di intervento Max 15	L'intervento ha come oggetto una o più delle seguenti tipologie di beni culturali, così come definite dal Manuale: Tipologia A: patrimoni etnografici: A2 ecomusei A4 nuclei storici delle borgate alpine Tipologia B: patrimoni storico architettonici: B1 caseforti, B3 ricetti Tipologia C: patrimoni artistici religiosi: C5 piloni votivi C6 affreschi devozionali	15
	L'intervento ha come oggetto una o più delle seguenti tipologie di beni culturali, così come definite dal Manuale: Tipologia A: patrimoni etnografici: A3 opifici (mulini, fucine, fornaci, miniere ecc.) Tipologia B: patrimoni storico architettonici: B4 torri Tipologia C: patrimoni artistici religiosi: C3 cappelle, C4 pievi	10
	L'intervento ha come oggetto una o più delle seguenti tipologie di beni culturali, così come definite dal Manuale: Tipologia A: patrimoni etnografici: A1 musei Tipologia B: patrimoni storico architettonici: B2 castelli, B5 palazzi B6 ville Tipologia C: patrimoni artistici religiosi: C1 santuari C2 chiese	5
Qualità del Progetto Modalità di intervento Max 15	Recupero e valorizzazione	15
	Restauro conservativo	10
	Manutenzione straordinaria Risanamento conservativo	5
Qualità del Progetto Importanza storico culturale del bene oggetto di intervento Max 10	Il bene è considerato di importanza storico culturale e sottoposto a tutela, in base a normative europee, nazionali o regionali	10
	Il bene non è tutelato	0

Qualità del Progetto Valenza ambientale dell'area interessata dall'intervento Max 15 punti	L'intervento si colloca in un parco nazionale	15
	L'intervento si colloca in un'area protetta regionale, provinciale, SIC o di altro tipo	10
	L'intervento si colloca al di fuori di aree protette	0
Qualità del Progetto Importanza turistica dei beni oggetto di intervento Max 15	L'intervento avviene su uno dei Beni "faro" appartenenti ai tre itinerari turistici "Saperi del fare", "Le vie dei Re", "Arte e fede" identificate dallo studio realizzato a valere sulla Mis.323 az.3. op3.a primo trattino (vedi oltre elenco dei beni) *	15
	L'intervento avviene su uno dei Beni "specchio" appartenenti ai tre itinerari turistici "Saperi del fare", "Le vie dei Re", "Arte e fede" identificate dallo studio realizzato a valere sulla Mis.323 az.3. op3.a primo trattino (vedi oltre elenco dei beni) *	10
	L'intervento avviene su un bene non inserito negli itinerari di cui sopra	0
Qualità del Progetto Origine del materiale utilizzato negli interventi previsti dal bando Max 10	L'intervento viene eseguito interamente con materiali locali.	10
	L'intervento viene eseguito parzialmente con materiali locali.	5
	L'intervento non viene eseguito con materiali locali.	0
Qualità del Progetto Fruibilità pubblica del bene oggetto d'intervento Max 10	Il bene oggetto dell'intervento è fruibile al pubblico	10
	Il bene oggetto dell'intervento non è fruibile al pubblico	0
		Tot max 90

Tutte le domande presentate a valere sulla misura 323 Az.3 Op.3c. nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

- Il punteggio massimo complessivamente ottenibile da una domanda di contributo è pari a 90 punti ottenibili dalla somma dei punteggi attribuiti

Non saranno ammesse a finanziamento le domande che non raggiungeranno il punteggio minimo di 40 punti.

- **Elenco dei beni inseriti negli itinerari turistici "Saperi del fare", "Le vie dei Re", "Arte e fede" identificati dallo Studio realizzato a valere sulla Mis.323 az.3. op3.a primo trattino.**
I beni "faro" sono indicati tutti in maiuscolo, mentre i beni "specchio" sono indicati con sole iniziali maiuscole.

Patrimoni etnografici – Itinerario “I saperi del fare”

Comune	Beni culturali
ALPETTE	ECOMUSEO DEL RAME
ANDRATE	MUSEO CIVILTÀ CONTADINA
BROSSO	ECOMUSEO DELLA BROSSASCA
BROSSO	MUSEO CÀ 'D MARTOLO
CANISCHIO	Museo etnografico in allestimento
CAREMA	Casaforte con cantina
CASTELLAMONTE	MUSEO DELLA CERAMICA PALAZZO BOTTON
CASTELLAMONTE	FORNACE PAGLIERO
CASTELLAMONTE	CASA MUSEO ALLAIRA
CASTELNUOVO N.	VIA DEI PRESEPI
CERESOLE	Misun ed Barba Censo
FORNO CANAVESE	Mulino Val
ISSIGLIO	Percorso vivere Issiglio
ISSIGLIO	MUSEO DELLA VITA ALPINA
LEVONE	Percorso itinerari natura
LOCANA	MUSEO SPACIAFORNEL
NOASCA	Scuola di Maison
NOMAGLIO	ECOMUSEO DELLA. CASTAGNA ESSICCATOIO
NOMAGLIO	ECOMUSEO DELLA. CASTAGNA. MULINO
PONT	TORRE FERRANDA - MUSEO TERRITORIO
PONT	MUSEO ETNOGRAFICO CANTEIR
PONT	Museo della plastica
RIBORDONE	mulino a pietra
RIBORDONE	miniere rame Ceresa
RIBORDONE	MUSEO CULTURA E TRADIZ RELIGIOSE
RONCO	Fucina da rame
RUEGLIO	Casa Mezzanis
RUEGLIO	Fontane
SETTIMO VITTONI	Mulino Lingarda
SPARONE	Fucina dei mestoli
TRAVERSELLA	LA CÀ DEL TEIMP
TRAVERSELLA	MUSEO DELLE MINIERE
VALPRATO	Centro l'uomo e i coltivi
VIDRACCO	MULINO – ECOMUSEO ACQUA

Patrimoni storico architettonici di pregio – Itinerario “Le vie dei Re”

Comune	Luogo
ALICE	Monumento ai caduti
ALICE	Ponte sul Chiusella
CAREMA	Casaforte con cantina
CASTELNUOVO N.	Villa Nigra
CERESOLE	Fonti minerali
CERESOLE	GRAND HOTEL
CERESOLE	Vallo difensivo
CINTANO	Palazzo comunale
CINTANO	ex municipio ex scuola

CINTANO	Villa Nigro
CINTANO	ex asilo
COLLERETTO C.	Torre
FRASSINETTO	Cà del Cont
FRASSINETTO	borgata Chiapinetto
FRASSINETTO	borgata Berchiotto
LEVONE	Torre del ricetto
LOCANA	Ponti romanici – Loc. Gèr
LOCANA	Altare celtico Foere
LOCANA	Casaforte Pianit
NOASCA	Casa di caccia del Gran Piano
PECCO	Castello Arondello
PONT	TORRE FERRANDA – MUSEO TERRITORIO
RIBORDONE	casaforte Pertia
RIVARA	Villa Ogliani
RIVARA	CASTELLO
RONCO	Casa frazione Bosco
RONCO	casa affrescata Frazione Bosco
RONCO	borgata Crotto
RONCO	borgata Boschiettiera
RONCO	casaforte Servino
SPARONE	Borgata Onzino
SPARONE	SANTA CROCE E ROCCA
TAVAGNASCO	Tombe celtiche
VIDRACCO	Torre Cives
VISTRORIO	Ponte Romanico

Patrimoni storico religiosi – Itinerario “Tra arte e fede”

Comune	Luogo
ALICE	Croce
ALPETTE	Chiesa parrocchiale affreschi
ANDRATE	Santuario Santa Maria
BORGIALLO	Piloni votivi
BORGIALLO	Parrocchia San Nicolao
BORGIALLO	Cappella San Giacomo
BORGIALLO	Cappella San Carlo
CANISCHIO	Cappella San Grato
CAREMA	Confraternita disciplini
CASTELLAMONTE	PARROCCHIALE E ROTONDA ANTONELLIANA
CERESOLE REALE	Affresco annunciazione
CERESOLE REALE	Cappella
CERESOLE REALE	Campanile Chiappili
CERESOLE REALE	Piloni votivi
CHIESANUOVA	Chiesa Santa Maria Maddalena
CHIESANUOVA	Chiesa Consolata
CHIESANUOVA	Santuario del Belice
CINTANO	Chiesa San Giovanni Battista
CINTANO	Santuario di Piova
CINTANO	Cappella Sant'Ignazio
COLLERETTO CASTELNUOVO	SANTUARIO SANTA ELISABETTA

FRASSINETTO	Pilone Paciola Molini
FRASSINETTO	cappella San Bernardo
FRASSINETTO	Parrocchiale San Bartolomeo con dipinti Bonatto Minella
FRASSINETTO	Bassorilievo di Igne dedicato a Bonatto Minella
FRASSINETTO	La posa
FORNO	Santuario dei Milani
FORNO	Cappella di San Bernardo di Cimapiasole
INGRIA	Cappella della Sindone Mombianco
ISSIGLIO	Cimiteriale
LEVONE	Parrocchia San Giacomo apostolo
LEVONE	Cappella San Pietro
LOCANA	Santuario di Sant'Anna dei Meinardi
LOCANA	Parrocchiale
NOMAGLIO	Parrocchiale
NOMAGLIO	SENTIERO DEI SALMI
NOMAGLIO	ex chiesa Santa Marta
PERTUSIO	SANTUARIO SAN FIRMINO
PERTUSIO	Sant'Anna
PRASCORSANO	SACRO MONTE DI BELMONTE
PRATIGLIONE	Parrocchiale San Nicolao
RIBORDONE	SANTUARIO PRASCONDÙ
RIBORDONE	MUSEO DELLA RELIGIOSITÀ POPOLARE
RIBORDONE	piloni sparsi
RONCO CANAVESE	cappella dei morti
RONCO CANAVESE	chiesa e convento frazione Convento
RONCO CANAVESE	Santuario del Crest
RONCO CANAVESE	Cappelle Servino
RONCO CANAVESE	cappelle Nivolastro
RONCO CANAVESE	Parrocchiale San Giusto
RUEGLIO	Parrocchiale SS Filippo e Giacomo
RUEGLIO	Piloni votivi
SETTIMO VITTONO	PIEVE DI SAN LORENZO
SETTIMO VITTONO	Pieve di San Giacomo
SPARONE	Piazza San Giacomo portici e affresco sindonico
SPARONE	SANTA CROCE E ROCCA
TAVAGNASCO	Confraternita del Gesù
VALPRATO	San Besso

A seguito della attribuzione del punteggio alle singole domande di contributo si provvederà a stilare una graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Le prime domande classificate in graduatoria saranno le prime ad essere prese in considerazione per il finanziamento, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda ricevuta per prima dal GAL Valli del Canavese. Fa fede il protocollo di ricezione del GAL.

Eventuali altri progetti inseriti in graduatoria ma non finanziabili con le risorse a disposizione risulteranno in overbooking e ad essi potranno eventualmente essere erogate risorse ulteriori quando disponibili.

Articolo 15 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, i soggetti richiedente dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Allegato A) Modello 1 "Domanda di contributo" da Sistema Piemonte (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), **compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva dei seguenti allegati:**

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Dichiarazione di disponibilità del bene:

Allegato A.2a Dichiarazione di disponibilità del bene – proprietà o comodato decennale

Dichiarazione di proprietà dei beni interessati dagli investimenti, oppure, nel caso in cui la proprietà sia di un soggetto terzo, dichiarazione di comodato decennale a favore del richiedente.

Oppure in alternativa

Allegato A.2b Dichiarazione di disponibilità del bene – disponibilità del proprietario

Dichiarazione di assenso del proprietario del bene, su apposito modulo allegato A1b, alla realizzazione dell'intervento di recupero e valorizzazione da parte del richiedente, secondo le modalità previste

Allegato A.3 Dichiarazione di approvazione del Manuale

Dichiarazione di approvazione del "Manuale per il recupero e la valorizzazione dei patrimoni culturali attrattivi" realizzato dal GAL Valli del Canavese nell'ambito della Mis.323 Az.3 Op.3.a. secondo trattino entro la data di partecipazione al Bando, secondo il modulo allegato A3. I comuni dovranno allegare al modulo copia della Delibera di Consiglio Comunale di recepimento del Manuale nella strumentazione urbanistica (regolamento edilizio o norme di PRG) del Manuale, gli altri enti pubblici e le associazioni senza scopo di lucro dovranno allegare la deliberazione del comune in cui è sito il bene oggetto di intervento. Il Manuale è consultabile e scaricabile dal sito www.galvallidelcanavese.it

Allegato A.4 Dichiarazione di impegno alla manutenzione

Dichiarazione in cui il richiedente si impegna a finanziare i lavori di manutenzione dei beni recuperati per un periodo minimo di 10 anni.

I soggetti pubblici richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione compilata (allegato A.4) apposita deliberazione di Giunta con l'impegno a sostenere la spesa per la manutenzione per il numero di anni dichiarati, mentre anche le associazioni senza scopo di lucro eventualmente richiedenti dovranno allegare apposita deliberazione dei propri organi deliberanti con l'impegno a sostenere la spesa per la manutenzione per il numero minimo di 10 anni.

Allegato A.5 Documentazione tecnica relativa al Progetto di Intervento

Documentazione relativa agli interventi previsti di recupero e valorizzazione costituita da disegni di rilievo e di progetto esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).

La documentazione di progetto, di livello esecutivo, dovrà comprendere almeno:

- 1 - elaborati grafici di rilievo plano-altimetrico e di progetto quotati, in scala 1:10000
- 2 - estratti delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione;
- 3 - stralcio della Carta Tecnica Regionale con evidenziata la posizione dell'immobile, della borgata e con l'indicazione della quota altimetrica cui si trova;
- 4 - stralci di mappa catastale con elenco dei mappali interessati;
- 5 - disegni esecutivi (planimetrie, sezioni, prospetti, particolari costruttivi) degli interventi previsti a firma di tecnico abilitato e sottoscritti dal richiedente;
- 6 - documentazione fotografica atta a comprovare lo stato iniziale e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito l'oggetto dell'intervento (ogni foto in formato UNI A4);
- 7 - in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nonché dichiarazioni ed elaborati progettuali previsti dal DM 37/2008, Legge 10/91 e s.m.i. (inerenti gli impianti di riscaldamento, elettrici, ...), DPR 380/2001;
- 8 - relazioni tecniche illustrative e specialistiche (es. relazione paesaggistica predisposta ai sensi del DCPM 12/12/2005 per ambiti o edifici vincolati ai sensi del DM 42/2004); la relazione tecnico illustrativa deve riportare le finalità del progetto, lo stato di fatto e i vincoli ambientali, paesaggistici o di altra natura ai quali è soggetta l'area o l'intervento, piano di manutenzione successivo.
- 9 - Relazione descrittiva dei lavori con evidenziazione della tipologia o delle tipologie di beni oggetto di intervento e delle modalità di intervento ammesse dal Manuale e dallo Studio
- 10 - Cronoprogramma dei lavori
- 11 - Quadro economico dell'intervento
- 12 - Computo metrico estimativo delle opere edili previste, redatto applicando ad ogni singola voce i prezzi unitari riportati dal prezzario "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte - edizione dicembre 2012 - valevole per il 2013", reperibile consultando il sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/> . Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, o per eventuali voci o opere non quantificabili in base a quest'ultimo, (come previsto dall'art.32 del DPR 207/2010) fornire un'analisi prezzi indicando le motivazioni della scelta. Per lavori di tipo particolare e limitata entità, laddove non sia possibile l'individuazione di voci derivate dai prezzari e risulti non agevole il ricorso ad analisi prezzi, dovranno essere prodotti tre preventivi di spesa da porre a confronto. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario indicato, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.
- 15 - Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere speciali non indicate sul prezzario. Solo nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una

specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

16 - Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui al punto precedente che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico economici, viene ritenuto il più idoneo.

17 - Certificato di destinazione urbanistica delle aree oggetto di intervento

18 - Piano di sicurezza e coordinamento (qualora necessario) ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

19. Nel caso in cui il proponente sia un ente pubblico, Deliberazione di approvazione del Progetto esecutivo da parte dell'ente pubblico richiedente con l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto

La documentazione dovrà essere coerente a quanto previsto dal D. lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 se prodotta da enti pubblici e al DPR 380\01 se prodotta da associazioni senza scopo di lucro.

Inoltre andranno allegati alla documentazione di Progetto:

A) Eventuali pareri preventivi sull'autorizzabilità dell'intervento rilasciati dalle autorità comunali e dagli altri uffici competenti. Per i Comuni: parere dell'Ufficio tecnico e di altri settori comunali o uffici competenti. Il parere dell'ufficio tecnico è sempre obbligatorio.

B) Dichiarazione di inesistenza, sull'area e sull'immobile interessato, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica o, in caso di presenza di vincolo, le autorizzazioni necessarie

C) Tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla legge per procedere alla realizzazione degli interventi (ad es. Soprintendenza, Regione, ASL, Provincia, Comune, ecc...) Se l'intervento interessa manufatti vincolati al parere della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004, le imprese realizzatrici dei lavori dovranno obbligatoriamente essere accreditate nelle liste della Soprintendenza, pena la revoca del contributo.

Per le sole associazioni senza scopo di lucro:

D) nel caso in cui l'intervento rientri nei casi di Denuncia Inizio Attività di cui all' art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta dalla Legge 122/2010), eventuali pareri preventivi sull'autorizzabilità dell'intervento rilasciati dalle autorità comunali e dagli altri uffici competenti e **dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato** che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ai sensi dell' art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Nel caso in cui l'intervento ne abbia le caratteristiche:

E) Permesso di costruire

oppure:

- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- SCIA o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire.

Per i Comuni, i documenti sopra riportati sono sostituiti da deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'iniziativa e del progetto.

Andrà inoltre consegnata da parte del candidato tutta la documentazione probante richiesta a supporto dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 14 e all'interno dei diversi Capitoli del modello di domanda ai fini della valutazione in base ai criteri di priorità individuati nel Bando Pubblico; in mancanza il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi;

Potrà inoltre essere fornita ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto (facoltativa).

B) Fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante

C) I richiedenti dovranno inoltre dichiarare

1 di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'art.38 c. 1 del D. lgs 163/2006

2 di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali INPS e INAIL

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

5. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

6. Il G.A.L. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

II PARTE - PROCEDURE

Articolo 16 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto i partecipanti al presente bando dovranno essere iscritti all'Anagrafe Unica del Piemonte, come previsto dal DPR n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

- il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

- il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino
(fax 011/4325651).*

b) Presentazione delle domande di aiuto

I soggetti iscritti all'anagrafe ed interessati all'ottenimento dei contributi previsti dal presente devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml

(cliccare il *link*: “piano di sviluppo rurale - accedi”), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link “Registrazione aziende e privati” oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane).

La procedura di registrazione attribuisce al soggetto richiedente un identificativo utente e una *password*.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all’azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, “nuova domanda”;
- compilare con i dati richiesti ovvero “Amministrazione di competenza” (GAL Valli del Canavese), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare “conferma”. Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto “avanti” fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell’anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte - AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell’inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su “modifica”, compilare i campi “interventi”- “dichiarazioni”- “allegati” e poi cliccare su “conferma”;
- al termine dell’inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su “avanti”. Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l’irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l’esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su “esegui controlli”.

- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". E' importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa immutabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 17.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal legale rappresentante (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Valli del Canavese** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano nei giorni ed orari indicati al successivo art. 35 oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Interventi materiali di recupero e valorizzazione sui patrimoni culturali individuati*" oltre all'indicazione della misura di riferimento (*Mis 323 Az.3 Op. 3.c*).

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte dei richiedenti non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto piena responsabilità dell'impresa.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

La spesa ammessa sarà stabilita dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in situ.

Le associazioni senza scopo di lucro di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, dovranno fare riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Articolo 17 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 16, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, fino alle ore 12.00 del **4 Aprile 2014**, termine ultimo per l'invio telematico, ed entro le ore 12.00 del **11 Aprile 2014** deve essere consegnata la domanda cartacea.
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.
3. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Articolo 18 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni

sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 19 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al richiedente indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata in tempo utile al GAL. Qualora il soggetto richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 20.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed eventualmente anche attraverso il sito del Gal www.galvallidelcanavese.it.

Articolo 20 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo (fa fede la data di invio telematico delle stesse), sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:

- rispetto dei termini di presentazione;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
- congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
- rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art.13

b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 14.

c. la procedura istruttoria sarà realizzata entro 90 giorni dalla data di chiusura del Bando

3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Valli del Canavese comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

7. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

8. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 32.

9. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 10.

Articolo 21 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi, come specificato agli articoli successivi del presente bando.

Articolo 22 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli del Canavese, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e a valere sulla D.G.R. n. 55-1506 dell'11 febbraio 2011, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 23 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 24 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda di aiuto), qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.

4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 25 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti di recupero e valorizzazione dei beni ambientali del paesaggio rurale ammessi a contributo devono essere conclusi e rendicontati al Gal insindacabilmente entro il 30 dicembre 2014.

2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

i. Per nessuna ragione saranno concesse proroghe.

ii. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già realizzati e la loro effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Articolo 26 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti .
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Comunità Montana, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, della Provincia di Torino, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 27 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso pubblico degli interventi finanziati per un periodo di
 - 10 anni nel caso di interventi di adeguamento strutturale;
 - 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature;
2. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo come sopra definito, i servizi realizzati e/o acquisiti non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati.
4. Nel periodo di cui sopra è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 28 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione - restituzione e recupero agevolazioni

1. All'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:
 - mancato rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 27;
 - mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti.
 - perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo.
2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 29 Adattamenti tecnico economici -varianti

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda, la quale dovrà altresì essere coerente con le prescrizioni del "Manuale per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali" realizzato dal GAL Valli del Canavese nell'ambito della Mis.323 Az.3 Op.3.a – secondo trattino.
2. Sono fatte salve:
 - la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei;
 - la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL;

- la possibilità, per il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, di apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche.
- Tale adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 3 "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", come definita nell'ambito del PSL del GAL Valli del Canavese;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte del GAL.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Non sono ammesse variazioni degli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione nella graduatoria o che implicino la perdita dei requisiti, fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale.

6. Eventuali variazioni agli investimenti autorizzati sono ammesse unicamente alle seguenti condizioni:

- devono essere preventivamente comunicate al GAL e da questo autorizzate;
- non devono determinare una variazione in diminuzione del punteggio;
- nel caso in cui implichi una variazione in aumento del punteggio, alla richiesta di modificazione deve essere allegata una dichiarazione di accettazione del punteggio assegnato in fase di istruttoria e di rinuncia ad eventuali diritti derivanti dalla nuova situazione;
- nel caso in cui implichi una potenziale variazione in aumento del contributo, deve essere allegata una dichiarazione di accettazione del contributo già autorizzato e di rinuncia ad eventuali diritti derivanti dalla nuova situazione.

7. Ogni variazione successiva alla chiusura della fase istruttoria, può essere ammessa alle seguenti condizioni:

- deve essere presentata informaticamente, utilizzando la stessa procedura indicata per la presentazione delle domande di aiuto;
- deve essere presentata in forma cartacea corredata da documentazione giustificativa della richiesta formulata.

8. La variante, in ogni caso, non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

9. La richiesta di variazione s'intende tacitamente approvata decorsi trenta giorni dalla presentazione cartacea.

Articolo 30 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o Bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del Bancomat/ Carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

Per gli Enti Pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, allegate all'atto di liquidazione del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento e quietanza della banca tesoriere.

Articolo 31 - Controlli

1. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

2. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 32 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Il **saldo** del contributo spettante al beneficiario verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo (con procedura informatica e successiva consegna della copia cartacea);
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti (fatture con mandato quietanzato dalla Banca). Per garantire la tracciabilità dei pagamenti

effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 30 del presente bando;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certificati che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 33 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 34 - Responsabile dell'istruttoria

1. Il responsabile amministrativo del GAL è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

Articolo 35 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento telefonico, presso la sede operativa del GAL Valli del Canavese, Corso Ogliani, 9 – 10080 Rivara (TO) alle persone di seguito indicate, reperibili al n. di telefono 0124 310109 con il seguente orario:

PERSONA	GIORNO	ORARIO
Responsabile Amministrativo	Martedì	9.00-12.00
	Venerdì	9.00-12.00
Operatore dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa	Martedì	14.00 - 17.00
	Giovedì	9.00 - 12.00

Articolo 36 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Valli del Canavese si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Valli del Canavese, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

Articolo 37 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL Valli del Canavese www.galvallidelcanavese.it e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comunità Montana Valli Orco e Soana, Comunità Montana Alto Canavese, Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, Parco Nazionale Gran Paradiso

Articolo 38 - Ricorribilità dei provvedimenti

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il TAR Piemonte.